COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 485

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1776) 485

PRESIDENTE . . 485, 486, 487, 489, 490, 491, 493, 494

PINO . 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494

BURATO, *Relatore* . 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494

MICELI 488, 494

GIOVANNINI 492, 493

FINA 492, 493

GATTO 493

Votazione segreta:

PRESIDENTE 494

La seduta comincia alle 9,25.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti, Tonengo e Visentin.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura.

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 1 è stato già approvato nella precedente seduta. Passiamo ora alla discussione dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

1°) dalla data di accensione del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;

2°) dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi in cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.

In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti può risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno con-

corso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi;

3°) da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti;

4°) dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.

Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948».

PINO. Valgono, per quest'articolo, le stesse critiche che abbiamo mosse per l'articolo 1, in quanto l'articolo 2 da esso discende e ad esso si ricollega.

L'articolo 2 elenca i requisiti necessari per aver diritto ai contributi e conclude: «Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948».

Tutto ciò, secondo noi, non garentisce sufficientemente il meccanismo di applicazione della legge. Noi dovremmo risalire alle origini ed allo spirito informatore della legge che io, per non portare in lungo la discussione, mi sono esonerato dall'illustrare. Comunque, ricorrendo alla data del 14 giugno 1948, dobbiamo anche richiamarci al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, in base al quale s'intendeva concedere un contributo non superiore alle lire 100 al chilo: contributo che sarebbe dovuto andare al produttore, per la parte venduta dopo il 14 giugno 1948. Ora, siccome si gioca su questa data agli effetti del pagamento del contributo, noi pensiamo che non sia sufficientemente garentita la retta applicazione della legge, essendovi troppo contrasto d'interessi per i diversi prezzi di vendita e, conseguentemente, per le differenze che dovrebbero essere calcolate, per taluni residui che dovrebbero andare all'acquirente o per contributi totali che dovrebbero andare agli industriali.

Per queste ragioni siamo contrari all'articolo.

BURATO, *Relatore*. L'onorevole Pino mette in discussione le norme che, in aggiunta a quelle della legge precedente, sono state stabilite per un più chiaro accertamento della quantità di bozzoli prodotti. L'articolo 2 precisa solo quali debbano essere gli elementi che costituiscono la base probante per accertare che la produzione sia quella del 1947; non si fa in esso riferimento alla entità del premio che si deve corrispondere. A me pare che queste norme aggiuntive costituiscano una maggior serietà ed una maggior garanzia di documentazione della produzione 1947 ai fini del contributo dello Stato. I punti di riferimento – la data di accensione del finanziamento bancario, quella del versamento dell'I. G. E. o della registrazione del contratto di vendita, il certificato dell'Ispettorato, l'accertamento della data di iscrizione nei registri di confezione – sono tali da costituire, aggiunti alle documentazioni richieste dalla legge precedente, una garanzia seria agli effetti che ci si propone di conseguire.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Lo scopo dell'articolo 2 è proprio quello così ben chiarito dal relatore. Esso non tratta della misura del contributo – che è regolata dall'articolo 3 – ma tende soltanto ad accertare l'appartenenza dei bozzoli alla produzione del 1947. Al fine di impedire degli abusi, noi abbiamo cercato con ogni mezzo di chiarire la situazione: ed ecco perché i controlli non hanno tutti la stessa natura, ecco spiegata la molteplicità dei certificati. Vi sono dei bozzoli che sono stati conferiti agli ammassi collettivi, dei bozzoli che sono stati venduti agli industriali semai, come vi sono dei bozzoli che il produttore ha tenuto presso di sé, nell'attesa di un prezzo di vendita più conveniente: e noi abbiamo dovuto prevedere tutte queste possibilità e per ognuna di esse richiediamo un documento diverso.

Di più non si poteva fare; d'altronde, le critiche dell'onorevole Pino sono state puramente negative, perché egli non ha indicato i mezzi per ovviare all'inconveniente da lui presunto. Per conto mio, ritengo che i mezzi indicati nel disegno di legge siano gli unici atti a provare l'appartenenza dei bozzoli alla campagna del 1947.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

«Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.

Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per

chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sarà aumentato e quello di lire 250 sarà diminuito della metà della differenza risultante fra le lire 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti».

PINO. L'articolo 3 rappresenta una sostanziale modifica delle precedenti disposizioni e pensiamo che esso torni a tutto svantaggio dell'agricoltore, il quale, in effetti, ha dovuto subire i maggiori danni derivanti dalla crisi nel 1947. Apparentemente, quest'articolo potrebbe sembrare equitativo, mentre pensiamo che sia sperequativo: difatti, per l'agricoltore la perdita sarebbe certa, in quanto non avrebbe su chi rivalersi. Inoltre, si verrebbe a creare una palese sperequazione fra gli stessi produttori a secondo che le vendite siano state effettuate prima del 14 giugno 1948 o in epoca successiva.

BURATO, *Relatore*. Il contributo dello Stato doveva servire ad incoraggiare il produttore a riprendere la produzione nel successivo anno 1948: in questo senso, secondo il mio punto di vista, va interpretato l'articolo 3 del disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il contributo previsto dallo Stato non era nella misura di cento lire, ma in misura non superiore alle cento lire: quindi poteva andare da una lira a cento. L'impegno, invece, era di dare due miliardi e mezzo: e questi sono stati dati. E il sollievo per la produzione si è verificato, come lo si può dedurre dalla produzione del 1949 e del 1950, che è appunto effetto dell'incoraggiamento dato.

La cifra di due miliardi e mezzo fu stabilita perché, in base alle informazioni avute, si era preventivata una raccolta di bozzoli di 20 milioni di chilogrammi: quindi, dando cento lire al chilogrammo, erano necessari due miliardi; gli altri cinquecento milioni si ritenevano sufficienti per coprire le spese di essiccazione.

La produzione è stata invece superiore a quella prevista; di fronte a questa situazione, è stato necessario anche modificare le disposizioni dell'articolo 1 e riconoscere che non è possibile assicurare il prezzo di lire 250, e questo per garentire ad ogni produttore un prezzo che si aggiri sulle 220 lire al chilogrammo, prezzo ancora inferiore ai prezzi realizzati al mercato libero nel 1947.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

«Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonché le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.

Il rimborso suddetto spetta, altresì, per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie, quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantità di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentito il Ministero dell'industria e del commercio e del tesoro.

Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, può concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonché agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attività in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.

Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non può, in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662».

PINO. L'articolo 4 elenca gli enti che hanno diritto al contributo e dà facoltà al Ministro dell'agricoltura di concederlo anche agli industriali filandieri che abbiano svolto l'attività della raccolta dei bozzoli. Se ben ricordo, il contributo iniziale era di lire 40, e poi sarebbe stato ridotto a lire 35.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* I contributi per le spese di essiccazione sono stati ridotti a 33,95.

PINO. Ma nell'articolo si parla di lire 35.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* Nell'articolo è detto che il contributo non può superare le 35 lire.

PINO. Noi riteniamo che del contributo beneficieranno gli accaparratori privati che a suo tempo specularono sulla miseria degli allevatori più poveri, e gli industriali, i quali non avranno difficoltà a provare che hanno operato con le organizzazioni collettive.

Pertanto proponiamo formalmente la soppressione di tutta la parte che si riferisce agli industriali, e cioè al terzo comma, dalle parole «nonché agli industriali filandieri... » sino alla fine dell'articolo.

BURATO, *Relatore.* In sede di discussione al Senato è stato apportato un emendamento a quest'articolo, in quanto si è dato il contributo anche agli enti che hanno supplito alle deficienze dei consorzi agrari provinciali. Noi sappiamo che l'ammasso del 1947 è stato volontario e non obbligatorio: gli enti suddetti non potevano certo essere operanti in tutte le zone di produzione; perciò localmente e in molte parti gli industriali hanno costituito degli enti che hanno provveduto alla raccolta ed all'essiccazione dei prodotti. Ora, se noi avessimo dato il contributo di essiccazione soltanto agli enti legittimamente costituiti, avremmo messo una parte dei produttori di bozzoli in condizione da non poter avere il rimborso delle spese come invece l'hanno coloro che hanno conferito in quelle zone dove funzionavano gli ammassi volontari. Per mettere costoro sullo stesso piano, si è dovuto allargare il criterio dell'erogazione della somma fino a lire 35 anche a quegli entiche funzionavano come centri di raccolta. Si è quindi, a mio avviso, sodisfatta una esigenza di giustizia.

La parte che l'onorevole Pino propone di sopprimere opera appunto nei confronti di quei casi per i quali, a parere della Commissione – nella quale dovremmo avere la massima fiducia perché è costituita dai rappresentanti di tutte le categorie interessate – esistono ragioni probanti per dare la concessione. Se noi non adottiamo questo sistema, niente meraviglia se di qui a qualche mese saremo chiamati a formulare altre norme integrative, in quanto possono sorgere dei casi di dubbia interpretazione, per cui una concessione rigidamente applicata non potrebbe dare quell'effetto che desideriamo.

Per queste ragioni, pregherei l'onorevole Pino di non insistere nella sua proposta di soppressione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* Il terzo comma dell'articolo 4 riguarda un rimborso di spese che non va a favore degli industriali, ma a favore dei produttori di bozzoli. Non tutti costoro, difatti, hanno potuto compiere quell'opera di essiccazione, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1, presso aziende cooperative o presso consorzi agrari o altri enti, e si son dovuti rivolgere agli industriali, ai quali hanno affidato i bozzoli per l'essiccazione.

Sopprimendo il comma accadrebbe che, mentre l'industriale si è già fatto pagare il compenso, chi ci rimette è il produttore che non può più rivalersi sull'industriale; concedendo, invece, il contributo il produttore si può facilmente rivalere. Sia ben chiaro che il contributo non va agli industriali, che sono già stati pagati; esso va ai produttori che hanno pagato.

Chiedo perciò alla Commissione di respingere l'emendamento soppressivo dell'onorevole Pino.

MICELI. Noi dichiariamo di mantenere l'emendamento, benché le dichiarazioni del Ministro abbiano voluto farci comprendere che il contributo va ai produttori, in quanto l'intenzione espressa non è ben tradotta nei termini dell'articolo. Come si fa a capire che l'industriale deve a sua volta restituire il rimborso ottenuto? Dovrebbe esser detto più chiaramente; si dovrebbe specificare che il contributo deve servire per coloro che hanno essiccato e non per coloro che, avendo eseguito il lavoro, sono stati pagati dai produttori.

Per questo motivo, richiamiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di chiarire bene il concetto, altrimenti si corre il rischio che gli industriali vengano pagati due volte.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Ciò non può accadere, perché è detto « può » e non « deve »; inoltre, questa è materia di regolamento e in quella sede sarà chiarita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, fino alle parole « la raccolta dei bozzoli »:

(*È approvata*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo di cui è stata richiesta la soppressione. Se essa sarà approvata, si intenderà respinto l'emendamento soppressivo degli onorevoli Pino, Cremaschi e Miceli.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 5:

« L'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 6:

« Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4.500 per la seta gialla e di lire 5.000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma è devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.

Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limite della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza però in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4.200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4.700 per la bianca.

La parte di spettanza agricola va ad incremento della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, e potrà essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.

La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario è destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze connesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita ».

PINO. L'articolo 4 fissava i prezzi della seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli della produzione 1947. Per la seta gialla vi erano dei limiti che andavano dalle 4200 alle 4700: anzi, c'era una ripartizione, nel senso che da 4201 a 4400 i filandieri percepivano il 50 per cento, lo Stato il 25 % e i produttori il rimanente 25 %. Da 4401 lire in su, la ripartizione era così stabilita: il 30 % al filandiere, il 30 % allo Stato, il 30 % al produttore dei bozzoli e il rimanente dieci per cento andava a costituire il fondo per l'incremento.

Per la seta bianca, il limite era da 4700 a 4900 con una ripartizione diversa, mentre da 4901 esisteva un'altra ripartizione ancora.

I prezzi sopra ricordati sono quelli del mercato dell'epoca: prezzi che i filandieri asserivano non essere remunerativi, al punto da non poter aumentare il prezzo dei bozzoli agli agricoltori.

Con gli articoli 5 e 6 si abrogano le precedenti norme e si stabiliscono dei limiti di prezzo superiori.

Noi ci dichiariamo contrari agli articoli 5 e 6 e facciamo proposta formale di tornare ai livelli di prezzo fissati nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948.

BURATO, *Relatore*. Le misure stabilite per lo sfioramento delle 4500 e delle 5000 lire hanno trovato la loro logica nell'intesa fra le categorie interessate a garantire che il supero di queste vendite venga a beneficiare determinate categorie, come è previsto nello stesso articolo 5. Però, noi non possiamo dimenticare che l'articolo 6, strettamente collegato all'articolo 5, dà facoltà al Ministro dell'agricoltura di eseguire l'attuazione del sistema forfetario, conveniente per le categorie agricole, perché noi possiamo comprendere che la produzione 1947 in certi momenti può confondersi con quella del 1948 ed avere delle conseguenze poco benefiche per le categorie maggiormente interessate, cioè quelle agricole. Noi sappiamo che il sistema di forfetizzazione è già concretato con un limite di contributo garantito per ogni chilo di seta tratta

dai bozzoli 1947; anzi sappiamo che questa forfetizzazione avviene a tutto vantaggio delle categorie agricole, perché le stesse categorie industriali ne sono convinte.

Pregherei perciò l'onorevole Pino di non insistere al fine di non turbare l'ordinamento stabilito dopo le lunghe fatiche di questi anni, e dopo compromessi e transazioni.

PINO. La preghiera è connessa all'ipotesi di un turbamento che noi non vediamo. Il turbamento avviene, invece, proprio in seguito a questo scarto dà 4200 a 4500, che determina una differenziazione per cui l'industriale viene a guadagnare anziché a perdere. Ricordo che una delle critiche sollevate in sede di discussione generale è stata quella che in questa legge si è tenuto conto soprattutto dell'interesse degli industriali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* L'onorevole Burato ha accennato al fatto che le categorie interessate – ma interessate in senso contrario – sono arrivate a forfetizzare le disposizioni dell'articolo 4: disposizioni che non erano facili ad indicarsi. Sono arrivate a forfetizzare, stabilendo come contributo 13 lire per ogni chilo di bozzoli: il che è di una portata notevole, se si considera che, essendo stato il prezzo medio dei bozzoli in quella campagna inferiore alle 150 lire, con questo ulteriore aumento noi veniamo a dare un aumento del dieci per cento: il che rappresenta una decimazione di quegli utili che si possono essere verificati per un aumento della seta.

Questi accordi sono stati lungamente studiati dagli industriali in contraddittorio con i produttori dei bozzoli e con gli agricoltori, per cui debbo ritenere che le categorie interessate siano state guidate da uno spirito di equità. In relazione a detti accordi, è stato modificato l'articolo 4. Modificandolo di nuovo, manderemmo all'aria tutto ciò che è stato il prodotto di un anno di discussioni. È questa l'opinione anche dell'onorevole Burato, che non è certo un industriale e come tale non porta la voce degli industriali, ma quella delle molte decine di migliaia di piccoli coltivatori diretti, che sono i maggiori coltivatori di bozzoli.

Inoltre c'è da considerare che l'articolo 4 era stato dettato in base alla previsione di un contributo medio di cento lire al chilo; l'articolo 5 invece è stato dettato dalla considerazione che il contributo invece si prevede di sole 60 lire al chilo.

Raccomando, quindi, di non turbare accordi già stipulati fra le parti interessate e di approvare il testo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Pino, Cremaschi, Grifone e Miceli che suona in questi termini:

« *Al primo comma, sostituire alle parole:* ad un prezzo superiore alle lire 4.500 per la seta gialla e di lire 5.000 per la seta bianca, *le parole:* ad un prezzo superiore alle lire 4201 per la seta gialla e di lire 4701 per la seta bianca ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« La determinazione dei versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente articolo 5 nonché dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, può essere stabilita a *forfait.*

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonché di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso.

Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determina per i versamenti di cui all'articolo 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procederà alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione può essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati pervisti dall'articolo 11 del decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, può essere prorogato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello dell'industria e del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« È istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalità della presente legge ».

PINO. Prego l'onorevole relatore o eventualmente l'onorevole Ministro di voler meglio chiarire la destinazione di questo fondo di incremento e il funzionamento dell'Ente.

BURATO, *Relatore*. Il fondo è destinato a dare maggior incremento al consumo della seta mediante sistemi di propaganda sia all'interno del paese che all'estero, ed a stimolare una miglior produzione della seta stessa.

Praticamente, questo fondo verrebbe ad essere costituito da quel dieci per cento sullo sfioramento di cui è cenno nell'articolo 4: esso ha in sostanza lo scopo di valorizzare la produzione nazionale di seta fin dalle origini: dalla produzione del seme, all'allevamento dei bachi, dalla filanderia alla lavorazione della seta stessa.

L'Ente nazionale serico avrebbe la possibilità di fare studi sia sul piano nazionale che internazionale, specie sui metodi di lavorazione usati in Giappone e in Cina.

È, dunque, un modesto accantonamento che noi dovremmo guardare con l'occhio benevolo di chi è interessato ad una produzione che vada sempre migliorando.

È stato rilevato che c'è un contributo del 2 per cento sui due miliardi e mezzo destinato al funzionamento della Commissione di studio, il che comporterebbe una cifra di cinque milioni. Bisogna tener conto che questa Commissione funziona da tre anni senza mezzi e che la spesa prevista al solo fine di rimborso spese di questa Commissione non supera i due milioni e mezzo: cifra irrisoria, ove si pensi che si tratta di 10-12 persone che si sono riunite settimanalmente per tre anni.

PINO. Dati il compito e l'attribuzione dell'Ente nazionale serico, vorrei chiedere alla Commissione di pronunciarsi sugli argomenti che hanno costituito materia di un ordine del giorno del senatore Spezzano, che è stato approvato al Senato.

BURATO, *Relatore*. L'ordine del giorno è stato accettato dal Ministro al Senato e sono stati chiamati a far parte della Commissione due rappresentanti di parte agricola e due di parte industriale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà preso in esame dopo la discussione del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Gli interessi delle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente articolo 5.

Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'eventuale avanzo del fondo sarà devoluto all'Erario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, è autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1949-50.

La concessione dei sussidi di cui al precedente comma è demandata al Ministero suddetto, che potrà provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria ».

PINO. Ci opponiamo a questo articolo, perché la somma di cui è autorizzata la spesa – 170 milioni – per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica è tratta riducendo i 200 milioni di contributi destinati alla riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione. L'altra volta, dal relatore o dal Mi-

nistro ci fu detto che la somma non era stata spesa: noi, malgrado ciò, manteniamo la nostra opposizione. Anzi riteniamo, dopo quella dichiarazione, che la cosa sia ancor più grave in quanto è ben più urgente provvedere a sussidiare quei lavori.

GIOVANNINI. Desidero un chiarimento circa la contrazione degli allevamenti: non ho mai saputo che quando avviene una contrazione lo Stato deve intervenire: qui non si tratta di danni di guerra.

BURATO, *Relatore*. Il contributo previsto dall'articolo 10 parla di 170 milioni che sarebbero prelevati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e destinato all'industria semaria. Per quale ragione? Noi dobbiamo considerare prima di tutto che il ciclo di produzione inizia con la produzione delle uova: se questa non avviene, tutto il ciclo produttivo dei bozzoli e della seta vien meno. Nel 1947 c'è stata la famosa crisi che si è acutizzata specialmente nell'estate e nell'autunno di quell'anno...

GIOVANNINI. Da quale causa è derivata la contrazione?

BURATO, *Relatore*. Dal fatto che la nostra produzione non veniva assorbita dalle richieste dei mercati esteri.

Avvenne che nel 1947 la distribuzione del seme fu di grande rilevanza (360 mila once) pensando che la produzione del 1948 avrebbe assorbito quella quantità; invece ne furono assorbite soltanto 110 mila mentre le rimanenti rimasero invendute, mettendo in crisi l'industria semaria: gli industriali semari, dagli oltre 400 degli anni 1929-30 si son ridotti a 60. Ecco, quindi, la ragione dell'intervento dello Stato.

FINA. Per conto mio, l'articolo non è troppo chiaro e penso che possa prestarsi ad una diversa interpretazione. Infatti qui si parla dell'erogazione dei 170 milioni per sovvenire ai danni subiti dalla produzione, e si dice «per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria». Mi sembrerebbe opportuno specificare a quali organizzazioni si vuole alludere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Rispondo all'onorevole Giovannini. La produzione del seme non è libera, ma controllata dallo Stato, il quale esercita il suo controllo su tutte le aziende produttrici, sia dal punto di vista della qualità che da quello della quantità. E ciò per assicurare la selezione del seme bachi, e per assicurare la riproduzione da bachi sani, onde evitare la diffusione di malattie contagiose. In tal modo si è ottenuta la scomparsa quasi totale delle malattie dei bachi ed anche un selezionamento di qualità, tant'è vero che in questi ultimi anni abbiamo avuto un aumento della produzione per oncia di seme bachi. Infatti, da una produzione di 61 chilogrammi di bozzoli per oncia di seme, siamo passati a 76 nel 1948, ad 81 nel 1949, ad 84 nel 1950. Tutto questo denota che il controllo della produzione è stato indubbiamente efficace. Il controllo dello Stato mira ad impedire che la produzione avvenga disordinatamente, anche da parte dei produttori, i quali potrebbero, l'anno successivo, mettere in incubazione del seme scaduto.

Così, alla fine di ogni campagna, si fanno delle previsioni sull'andamento della campagna successiva, come si fa per i concimi, per il rame ed altri generi. Ora, quando si verificano squilibri fra un anno e l'altro, come è capitato nel 1947 e nel 1948, è logico che l'industria venga a trovarsi in condizioni difficili. Si è avuto, infatti, uno squilibrio formidabile, come ha detto l'onorevole Burato: da una vendita di 367 mila once di seme nel 1947 si è passati ad una vendita di 110 mila nel 1948. Il che ha portato alla necessità di operare distruzioni: abbiamo dovuto distruggere oltre 250 mila once di seme bachi.

Credo che la opportunità del provvedimento sia stata giustificata dal successivo svolgersi degli avvenimenti; e difatti, mentre nel 1947 si disse che la produzione della seta in Italia era ormai condannata – ed anch'io ero molto perplesso, – è stato poi dimostrato il contrario con i fatti: mentre si pensava di non poter arrivare neppure a superare i 12 milioni di chili di bozzoli, siamo arrivati a 18-20 milioni.

Da tutto ciò si può dedurre la opportunità di approvare questo articolo.

Quanto ai fondi, ho già detto nella seduta precedente che essi provengono dal capitolo 131 del bilancio 1949-50: e del resto è specificato nell'articolo 11. Il provvedimento in esame è stato presentato al Parlamento durante l'esercizio finanziario 1950-51, quando cioè abbiamo constatato che i fondi di quel capitolo non erano stati utilizzati per mancanza di domande. Siccome il fondo di quel capitolo non era destinato a sussidi da concedersi d'ufficio ma a contributi in base a domande documentate, la mancanza di queste ultime vuol significare mancanza di interesse e quindi abbiamo creduto opportuno effettuare lo storno dei fondi, ad evitare che quella somma andasse in economia e fosse quindi da considerare perduta per l'agricoltura. Ingiustificate sono quindi le preoccupazioni dell'onorevole Pino.

In quanto all'osservazione dell'onorevole Fina, ritengo che di essa debba tenersi conto in sede di regolamento, perché le modalità non vengono stabilite con legge.

FINA. Nella dizione formulata « per sovvenire, eccetera » i danni potrebbero riferirsi anche a quelli sofferti dai gelsi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* I danni si riferiscono alle distruzioni dei semi. È detto chiaramente nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

GIOVANNINI. Domando: questi 170 milioni costituiscono un contributo di carattere straordinario, oppure si proporranno anche in seguito?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* Si tratta di un contributo eccezionale.

GIOVANNINI. Ma l'industria semaria non può essere compensata dai vantaggi che ha ricavato successivamente?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* No, non credo.

PINO. Il Ministro ha detto che per mancanza di domande non sono stati utilizzati i fondi che adesso si sono stornati. Ciò non è giustificato, in quanto si dovevano stimolare gli interessati a presentare le domande.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste.* L'esercizio 1949-50 è trascorso e il provvedimento è stato adottato nel 1950-1951, quando la mancanza di domande si era già verificata.

BURATO, *Relatore.* Richiamo la vostra attenzione su un fatto molto importante: è la prima volta che lo Stato interviene nel settore dell'agricoltura con un contributo diretto: perché ostacolarlo? Esorto a votare a favore.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'articolo 10.

GIOVANNINI. Per dichiarazione di voto. Voterò contro, in quanto non ritengo che lo Stato debba intervenire nella determinazione della produzione da parte dell'industria privata che, a mio avviso, deve correre tutti i rischi del mercato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, è ridotta di lire 200 milioni ed è altresì ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonché dalla presente legge, sarà operata sui contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 2 per ogni 100 lire di contributo versate.

Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono, altresì, d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« Sono abrogate le vigenti disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Dobbiamo però prima prendere in esame un ordine del giorno proposto dall'onorevole Pino. Esso « invita il Governo e presentare al Parlamento il rendiconto del contributo disposto col decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e delle somme incassate ed erogate all'Ente serico a tutto il 31 dicembre 1950 ed a far partecipare ai lavori della Commissione, prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, anche rappresentanti dei lavori agricoli ed industriali ».

GATTO. La terza parte dell'ordine del giorno mi pare che possa essere tranquillamente approvata, ma non si può dire altrettanto per la prima e la seconda parte che è materia squisitamente di rendiconto consuntivo del bilancio dello Stato. Come si può pretendere un consuntivo a parte per una branca di attività? Il Governo ha già l'obbligo di presentare i consuntivi e non vedo

il motivo per cui dovremmo richiedergliene una parte frazionata.

PINO. Nel consuntivo non risulta mai come sono costituite le parti. Del resto, un analogo ordine del giorno è stato già approvato al Senato ed è stato accettato dallo stesso Ministro!

BURATO, *Relatore*. La concessione da parte del Governo di quanto è chiesto nell'ordine del giorno sarebbe un fatto veramente eccezionale. Le azioni del Governo hanno già il rigoroso controllo della Corte dei Conti e anche il Parlamento vi esercita il controllo approvando i consuntivi. Faccio osservare anche che, avendo ammesso a far parte della Commissione tutte le categorie, comprese quelle dei lavoratori, ciò costituirebbe un atto di sfiducia verso costoro. Perciò, mentre sono favorevole alla terza parte dell'ordine del giorno, pregherei di non insistere sulle prime due parti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Nessuna difficoltà ad immettere nella commissione i rappresentanti operai; nessuna difficoltà a presentare il rendiconto nella sede apposita voluta dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, cioè in sede di rendiconto consuntivo.

MICELI. Ritiriamo le prime due parti. Insistiamo soltanto sulla terza parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo state ritirate le prime due parti, pongo in votazione l'ultima parte dell'ordine del giorno dei deputati Pino ed altri, accettata dal Ministro e dal relatore.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura». (1776).

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Favorevoli 28
Contrari 12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bellucci, Bianco, Burato, Calasso, Caramia, Cartia, Chiarini, Cimenti, Coppi Ilia, Corbi, Cremaschi Olindo, De Martino Carmine, Ferraris, Fina, Franzo, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grifone, Gui, Grammatico, Lopardi, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Pino, Pugliese, Sampietro Giovanni, Sansone, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Tommasi, Volgger e Zaccagnini.

Sono in congedo:

Benvenuti, Tonengo e Visentin.

La seduta termina alle 11,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI